

IMPRESE COMMERCIALI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO*

Tra le disposizioni dettate dal legislatore in materia di amministrazione di sostegno non è prevista alcuna norma che disciplini espressamente l'ipotesi della partecipazione del beneficiario ad imprese commerciali. Così pure l'art. 411, co. 1, c.c. (rubricato "Norme applicabili all'amministratore di sostegno"), che rinvia alle norme dettate per le altre categorie di incapaci per quanto riguarda i singoli provvedimenti autorizzativi, norme che trovano applicazione, in quanto compatibili, anche all'amministrazione di sostegno, non richiama, in particolare, né l'art. 371, n. 3, co. 1 e 2 c.c. né l'art. 397 c.c.

Stante il vuoto legislativo, sono ravvisabili in dottrina diverse posizioni circa la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie in esame, sia nel caso di continuazione dell'impresa che di esercizio ex novo.

È opportuno analizzare partitamente le due fattispecie:

a) con riferimento all'ipotesi della continuazione dell'impresa commerciale da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, un autore (E. CALÒ, L'Amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano 2004, 127), richiamandosi alla ratio della legge 6/2004 consacrata nella norma di cui all'art. 409 c.c., che riconosce la capacità di agire del beneficiario, ritiene che, salvo limitazioni fissate nel decreto di nomina, il beneficiario possa esprimere la propria capacità anche in ambiti come quelli in esame, quali la continuazione, l'alienazione e la liquidazione di aziende commerciali che si trovino nel suo patrimonio, ovvero l'acquisto (per successione a causa di morte, per donazione o a titolo oneroso) di un'impresa già avviata al fine di gestirla direttamente.

Di diverso avviso altra parte della dottrina (E. CALICE, Commento all'art. 411 cod. civ., in Cod. civ. ipertestuale, 2ª ed., Torino 2005, § 3; B. MALAVASI, L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, III, 2004, 326; G. BONILINI, A. CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, Padova 2004, 271) la quale, escluso che il mancato richiamo debba ascriversi ad una svista del legislatore o che l'art. 371, co. 1, n. 3 e co. 2, c.c. debba intendersi comunque richiamato, sostiene che la continuazione dell'impresa commerciale debba essere necessariamente autorizzata dal giudice tutelare nel decreto di nomina, ovvero successivamente prevista nel provvedimento emesso ai sensi dell'art. 407, co. 4, c.c. (in giurisprudenza, Trib. Roma, decr., 23 settembre 2008, in www.personaedanno.it; Trib. Roma, decr., 7 gennaio 2005, in www.personaedanno.it);

b) con riguardo all'esercizio ex novo di un'impresa commerciale, la questione verte invece, principalmente, sull'estendibilità o meno dell'art. 397 c.c. alla disciplina dettata in materia di amministrazione di sostegno. Sul punto la dottrina è divisa: da una parte, vi è chi (A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 2004, 333), ritenendo l'art. 397 c.c. norma di ius singulare, esclude che il beneficiario possa iniziare una nuova impresa, essendo tale possibilità riservata solo al minore emancipato.

Dall'altra, si pongono invece quegli autori (M. AVAGLIANO, *Atti personalissimi e diritto delle società: tra incapacità parziale e capacità attenuata*, in *Notariato*, 4/2005, 400; G. BONILINI, A. CHIZZINI, *op. cit.*, 272; A. BORTOLUZZI, *L'amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza*, Torino 2005, 148) che, sulla base di un'interpretazione sistematica della norma, per cui il beneficiario dell'amministratore di sostegno è soggetto capace rispetto a tutto quanto non gli sia precluso, ritengono che non si possa escludere a priori che il decreto di nomina preveda la possibilità di inizio di una nuova impresa commerciale.

In particolare, tale posizione troverebbe un argomento testuale a proprio favore proprio in quanto disposto dall'art. 397, ultimo comma, c.c., che riconosce all'emancipato, autorizzato all'esercizio dell'impresa, la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa stessa.

Sul punto altra dottrina (A. AUCIELLO, *Incapaci e impresa. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi*, Milano 2009, 31) sostiene tuttavia che, qualora il decreto di nomina non contenga alcun riferimento e non regolamenti espressamente la possibilità di iniziare una nuova impresa commerciale da parte del beneficiario, sia necessario ricorrere ex art. 407, ultimo co., c.c., ad un'integrazione dei suoi poteri.

Per quanto concerne l'organo giudiziario competente ad autorizzare la continuazione o l'esercizio di una impresa commerciale da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, parte della dottrina (E. CALICE, *op. cit.*, § 3; G. BONILINI, A. CHIZZINI, *op. cit.*, 267; A. AUCIELLO, *op. cit.*, 32; F. MASCOLO, G. MARCOZ, *L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo del codice civile*, in *Riv. Not.* 2005, I, 1343 ss.) ritiene che esso sia da individuare nel giudice tutelare, in virtù della competenza funzionale esclusiva in tema di amministrazione di sostegno.

Di diverso avviso un altro autore (A. JANNUZZI, *op. cit.*, 263) secondo il quale la competenza in esame debba essere ravvisata in capo al tribunale ordinario, su parere del giudice tutelare, ritenendo non estendibile il disposto dell'art. 411 c.c. anche alla materia in esame.

Una terza posizione (M. AVAGLIANO, op. cit., 400) ritiene che, salvo espliciti divieti contenuti nel decreto di nomina, in quanto soggetto capace ex art. 409, co. 1., c.c., il beneficiario dell'amministratore di sostegno può iniziare o continuare l'impresa commerciale senza necessità di alcuna autorizzazione.

Ad ogni modo, come evidenzia la dottrina (così A. AUCIELLO, op. cit., 32), tale autorizzazione non sarà comunque necessaria in tutti i casi in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia stato autorizzato al compimento in proprio di determinati atti, tra i quali sia espressamente indicata l'attività di impresa.

Per quanto riguarda la partecipazione a società, sarà sufficiente la normale autorizzazione prevista per gli atti di straordinaria amministrazione per la partecipazione ad una società semplice, ad una società in accomandita (semplice o per azioni) in posizione di accomandante, ad una s.p.a. o ad una s.r.l. (stante l'assunzione di responsabilità limitata). Occorrerà, invece, l'autorizzazione giudiziale alla continuazione (se si ritiene che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non possa intraprendere una nuova attività commerciale) per subentrare come socio in una società in nome collettivo, anche irregolare, o in una società in accomandita come accomandatario (così E. CALICE, op. cit., § 3).

Matteo Magri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

* Il presente articolo è un estratto del "[Glossario notarile](#)", ed. Giuffrè 2013.